

**Pubblicato il 26/06/2020**

**Sent. n. 124/2020**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 57 del 2020, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Cadeo, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocato Andrea Cremona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell'ordinanza del Comune di Cadeo n. [omissis];

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cadeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020 il dott. Marco Poppi;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ordinanza n. [omissis], il Comune di Cadeo (di seguito Comune), ordinava alla Ricorrente lo sgombero dell'immobile, adibito ad abitazione, insistente su area di proprietà della medesima e accertato essere stato realizzato in difetto di un titolo abilitativo e, quindi, privo di "*certificazione e/o controllo sia riguardo il possesso di requisiti di agibilità che di conformità degli impianti*", disponendo contestualmente di non utilizzarlo "*in assenza di certificazioni di agibilità*".

La Ricorrente impugnava la citata ordinanza deducendo:

- la violazione dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 sotto due distinti profili: l'incompetenza del Dirigente firmatario del provvedimento all'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, nonché, l'insussistenza, nel caso di specie, dei presupposti legittimanti l'esercizio di poteri *extra ordinem*;
- la violazione dell'art. 21 *octies* della L. n. 242/1990.

Il Comune, costituito in giudizio con memoria dell'11 giugno 2020, confutava le avverse doglianze chiedendo la reiezione del ricorso.

All'esito della camera di consiglio del 24 giugno 2020, fissata per l'esame della domanda cautelare, la causa veniva decisa previo riscontro dei presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a..

Preliminarmente deve rilevarsi, in punto di fatto, che:

- la realizzazione dell'immobile in questione veniva assentita con permesso di costruire n. [omissis], rilasciato al dante causa dell'odierna Ricorrente, ma la pratica edilizia non si perfezionava stante l'omissione tanto della comunicazione di fine lavori, quanto della richiesta del certificato di

conformità edilizia e agibilità (sollecitata dal Comune con nota del 28 dicembre 2016 con la quale veniva contestualmente disposta l'inutilizzabilità dell'immobile);

- perdurando il rilevato stato di illegittimità, il Comune, con “*Processo verbale di accertamento*” del 17 marzo 2017, applicava alla Ricorrente la sanzione ex art. 24, comma 3, del d.P.R. 380/2001;

- con nota del 5 maggio 2017, che seguiva il sopralluogo effettuato dagli addetti comunali il 20 aprile precedente, la Ricorrente anticipava che era “*in corso la redazione della pratica per la richiesta del PERMESSO di COSTRUIRE in sanatoria*” (mai presentata).

Ciò premesso, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, contrariamente a quanto affermato in ricorso, non integra un'ordinanza contingibile ed urgente, come tale disciplinata dall'art. 54 del Testo Unico Enti Locali (del quale non vi è menzione nell'atto), ma veniva adottato ai sensi dell'art. 27 del Testo Unico in materia edilizia (d.P.R. n. 380/2001).

La norma richiamata, rubricata “*Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia*”, dispone, al comma 1, che “*il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi*”.

Il provvedimento impugnato è, pertanto, espressione di un potere nominato che la legge attribuisce espressamente alla dirigenza e che, nel caso di specie, veniva legittimamente adottato dal Responsabile del Settore Tecnico.

Quanto alla dedotta omissione della comunicazione di avvio del procedimento, prevista dagli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990, deve rilevarsi che la giurisprudenza ha da tempo chiarito che detto adempimento deve considerarsi ineludibile a condizione che non sussistano ragioni di urgenza che ne giustificano l'omissione (*ex multis*, TAR Basilicata, 14 gennaio 2015, n. 42).

E' stato, tuttavia, affermato che la comunicazione in questione integra un adempimento non necessario in presenza di atti dovuti quali quelli adottati in tema di repressione di abusi edilizi (*ex multis*, TAR Puglia, Lecce, Sez. III, 13 settembre 2019, n.1469).

Nel caso di specie, l'Amministrazione, nelle premesse dell'ordinanza impugnata, dava atto dell'esistenza di “*condizioni di particolare urgenza*” che consentivano l'omissione della comunicazione di avvio che venivano espressamente indicate nella “*manca dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza*” che rendevano l'immobile “*inagibile e inutilizzabile*”.

In ragione delle illustrate esigenze deve ritenersi la doverosità dell'intervento comunale che, di per sé, priva di portata viziante l'omissione dedotta in ricorso atteso che, ai sensi dell'art. 21 *octies* della L. n. 241/1990, “*non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*”.

La pacifica irrilevanza dell'omissione contestata in ricorso in presenza di atti doverosi da parte dell'Amministrazione, trova conferma anche nella più recente giurisprudenza laddove si afferma che “*la violazione della predetta disposizione [art. 7 della L. n. 241/1990, ndr] non avrebbe potuto condurre all'annullamento dell'atto impugnato, stante l'art. 21 *octies* della legge n. 241/90, dato che l'esito del procedimento non avrebbe comunque potuto essere modificato dalla partecipazione procedimentale degli interessati*” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 2 marzo 2020, n.2663).

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto con condanna della Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, Sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la Ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.000,00 oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2020, tenutasi mediante collegamento in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Marco Poppi, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Poppi

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO